



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 666/13/CONS

**MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO
DOVUTO DAGLI ORGANIZZATORI DELLE COMPETIZIONI PER LA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI AI
SENSI DELL'ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GENNAIO 2008, N. 9
PER L'ANNO 2013 (STAGIONE SPORTIVA 2012/13)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 28 novembre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177, e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2006)*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n. 302 ed in particolare l’art. 1, commi 65, 66 e 68 in materia di contribuzione annuale all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27 (di seguito, Decreto), ed in particolare l’articolo 19, comma 2, il quale prevede che l’Autorità delibera le procedure istruttorie e i criteri di accertamento per le attività ad essa demandate dal medesimo decreto legislativo, nonché le opportune modifiche organizzative interne finalizzate a darvi attuazione anche mediante un’apposita struttura, e l’art. 29, comma 2, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento della predetta struttura si provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo 0,5 per mille dei ricavi di ciascun anno derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell’organizzatore della competizione. Tale contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la delibera n. 99/08/CONS del 20 febbraio 2008 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS*”, con la quale l’Autorità, in attuazione del citato decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, ha provveduto alle modifiche organizzative interne mediante l’istituzione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sui diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

VISTA la delibera n. 65/12/CONS del 2 febbraio 2012 recante “*Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS e successive modifiche e integrazioni*” con la quale l’Autorità, nel razionalizzare l’assetto organizzativo dei propri Uffici, ha modificato la denominazione dell’Ufficio regolamentazione e vigilanza sui diritti audiovisivi sportivi e sull’informazione sportiva in Ufficio diritti digitali;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e), del Decreto, per “organizzatore della competizione” si intende il soggetto cui è demandata o delegata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, competente per la rispettiva disciplina sportiva e, in particolare, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e la Legadue di Basket, mentre, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico;

CONSIDERATO che per “stagione sportiva” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. cc), del Decreto si intende il periodo, secondo i regolamenti sportivi, che intercorre tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno solare successivo;

CONSIDERATO che i bilanci degli organizzatori delle competizioni vengono redatti sulla base del calendario della stagione sportiva e che, pertanto, per la determinazione del contributo per l’anno 2013 occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione sportiva 2012/13;

VISTA la delibera n. 479/12/CONS del 18 ottobre 2012, recante “*Misura e modalità di versamento del contributo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 per l’anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012)*” che determina l’ammontare del contributo nella misura dello 0,3 per mille;

TENUTO CONTO che gli oneri del citato Ufficio non risultano coperti dal contributo nella sua misura attuale;

CONSIDERATO che l’articolo 27 del Decreto, recante la disciplina del periodo transitorio, pone il principio della gradualità ai fini dell’applicazione delle norme ivi previste;

RITENUTO di aumentare il contributo di cui all’articolo 19, comma 2, del Decreto nella misura dello 0,025 per mille, rispetto al contributo relativo alla stagione precedente, pari allo 0,3 per mille, applicando pertanto un contributo pari a 0,325 per mille con riferimento alla stagione sportiva 2012/13;

RILEVATA l’opportunità di pianificare un incremento graduale annuo della contribuzione nella misura tendenziale dello 0,025 per mille anche per gli anni a venire, anche al fine di consentire alle leghe professionistiche di procedere ad una congrua programmazione finanziaria, fatta salva la facoltà per il Consiglio di rivedere il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

coefficiente d'aumento, qualora il mutamento delle condizioni del mercato della cessione dei diritti audiovisivi sportivi lo rendesse necessario per far fronte agli oneri derivanti dalle attività conferite dal Decreto all'Autorità;

CONSIDERATO che la stima delle entrate risulta non in contrasto con il bilancio di previsione 2013;

RITENUTO opportuno confermare l'estensione al caso di specie del regime delle esenzioni già previste a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni per il contributo annuale dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in quanto compatibili;

RITENUTO pertanto di esonerare dal versamento del contributo di cui all'art. 29, comma 1, del Decreto i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicità delle attività amministrative inerenti all'applicazione del prelievo;

VISTA la relazione illustrativa della Direzione servizi media;

UDITA la proposta del relatore Antonio Preto ai sensi dell'articolo 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Misura della contribuzione)

1. Per l'anno 2013, la contribuzione di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, è fissata in misura pari allo 0,325 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2012/13, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera.

2. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Articolo 2

(Modalità di versamento e comunicazioni)

1. Il versamento del contributo eseguito entro il 30 aprile 2014, deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice IBAN IT65J0100503382000000200015 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro Gruppo BNP Paribas ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. I soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, comunicano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 maggio 2014, i dati anagrafici ed economici richiesti, in particolare indicando l'ammontare dei ricavi della stagione sportiva in corso, allegando copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento.

3. Per la comunicazione di cui al comma 2 deve essere utilizzata copia del modello allegato alla presente delibera, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni.

4. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. La presente delibera, una volta resa esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 è pubblicata nel sito web dell'Autorità.

Roma, li 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani